

“La rilevanza giuridica del documento di regolarità contributiva nel contratto di appalto di esecuzione di opere edilizie nel condominio.”

Relazione del dott. GIULIO BENEDETTI

- La natura giuridica del documento unico di regolarità contributiva.

Le fonti normative dell'attuale sistema di sicurezza sul lavoro italiano è contenuto in numerosissime norme distinte in diversi provvedimenti e la difficoltà dell'interprete nell'orientarsi in tale materia ha reso necessaria l'adozione di una delega legislativa al governo, contenuta nell'articolo 1 della legge 3/8/2007 n. 123, ed avente ad oggetto il riordino ed il coordinamento in un testo unico sulla sicurezza del lavoro. In ogni caso a tal riguardo possono distinguersi due principali filoni giuridici: invero il complesso dei decreti presidenziali emanati negli anni 50', tuttora vigenti, privilegia il dato tecnologico poiché contengono l'elenco dei rimedi tecnici idonei a prevenire gli infortuni sul lavoro, invece le norme degli anni 90', di origine comunitaria europea, impongono al datore di lavoro di individuare i rischi, di prevenirli, di informare e formare i lavoratori sui medesimi, di dotare i lavoratori dei dispositivi di prevenzione degli infortuni. La filosofia legislativa degli anni 90' ritiene che un lavoratore addestrato e consapevole dello scenario complessivo dei rischi ed attrezzato a prevenirli possa ridurre significativamente il numero complessivo degli infortuni sul lavoro. Tuttavia anche la legislazione degli anni 90' appare oggi superata poiché presuppone il rapporto lavorativo stabile e la possibilità che il lavoratore venga effettivamente addestrato ed attrezzato dal datore di lavoro. Invero tale sistema fallisce in presenza del lavoro instabile ed in nero dove la comunicazione tra datore di lavoro e lavoratore cessa come ad esempio avviene, purtroppo con sempre maggiore frequenza, nel caso in cui vengano impiegati lavoratori extracomunitari privi del prescritto permesso di soggiorno in Italia, fattispecie penalmente sanzionata dall'articolo 22, comma dodicesimo, del d.lvo n. 286/1998, e nel caso di impiego di lavoratori senza iscrizione contributiva.

Il legislatore per combattere tale situazione è intervenuto in più occasioni stabilendo che:

- le imprese che risultino affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento (art. 2 della legge 22/11/2002 n. 266);
- salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovutiFermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 (ovvero quelle sopra indicate) non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (art. 6 del d.lvo 6/10/2004 n. 251);
- per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 22/11/2002 n. 266 (art. 1, comma 553, della legge 23/12/2005 n. 266 – legge finanziaria 2006);
- dal primo luglio 2007 l'obbligo del documento unico di regolarità contributiva è esteso a tutti i datori di lavoro ed il suo possesso è condizione indispensabile per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni in materia di lavoro e delle legislazione sociale. Tale obbligo è stato esteso alle imprese di tutti i settori che intendono ottenere i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione degli investimenti (art. 170, comma secondo della legge finanziaria 2007 – legge 27/12/2006 n. 298).

Il documento unico di regolarità contributiva è il certificato che sulla base di un'unica richiesta attesta contestualmente la regolarità di un'impresa riguardo agli adempimenti INPS, INAIL e di Cassa Edile verificati in base alla rispettiva normativa di riferimento e consistenti nei requisiti di regolarità. Tale certificato rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie degli appalti, anche per creare un'apposita banca dei dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare. (vedasi il documento "Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia - INPS - INAIL - Casse Edili" nel testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. N. 230/segr. del 12/7/2005).

Il documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti gli appalti pubblici e i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso costruire o di denuncia di inizio di attività; il documento viene richiesto dall'impresa, dalle pubbliche amministrazioni appaltanti, dagli enti privati a rilevanza pubblica, dalle SOA e dai privati. Il periodo di validità del documento predetto per i lavori privati in edilizia è di un mese dal rilascio a causa del termine mensile per i versamenti dei contributi all'INPS. A tal riguardo la Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del documento unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di se ed attesta quanto acquisito dagli altri enti. Il documento viene prodotto dal sistema solo nel momento in cui gli enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque entro trenta giorni decorrenti dalla data di registrazione della domanda al protocollo dell'ufficio.

Giova notare che il DURC non può considerarsi un documento statico, ma necessariamente dinamico, per cui la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve essere necessariamente aggiornata in caso di subappalti e di forniture e di posa in opera intervenuti successivamente, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico logistico od organizzativo incidenti sulla modalità esecutiva dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera (vedasi la circolare n. 24/2007 emessa il 14/11/2007 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale).

- La rilevanza giuridica del documento unico di regolarità contributiva nel contratto di appalto .

La mancata richiesta da parte del committente nei confronti dell'appaltatore del documento di regolarità contributiva nel contratto di appalto fino ad oggi non è stata espressamente sanzionata penalmente dal legislatore, ma in proposito la novità del momento è costituita dall'art. 5 della legge 3/8/2007 n. 123 che contiene le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute dei lavoratori. A tal riguardo osservasi che la norma prevede il sequestro amministrativo del cantiere edilizio in cui il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle aziende sanitarie locali accertino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati e nel caso di violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale e della normativa di sicurezza e di igiene sul lavoro.

Da quanto fin qui premesso consegue il documento unico di regolarità contributiva è il solo certificato idoneo, per il soggetto committente - appaltante, non solo a prevenire "a priori" l'adozione di tale onerosissimo provvedimento di sequestro, ma anche per ottenere la restituzione del cantiere sequestrato, poiché dimostra quanto meno la sua buona fede nell'affidamento dell'incarico e nella sottoscrizione del contratto. Pertanto nello svolgimento delle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto di appalto edile, che riguardi eventualmente anche un condominio, una delle principali cautele giuridiche del soggetto committente è di richiedere all'appaltatore l'esibizione ed il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva, aggiornato e non risalente ad oltre un mese, dei dipendenti che saranno impiegati nei lavori inerenti all'esecuzione del contratto di appalto. Il mancato

rilascio di tale documento da parte dell'appaltatore sarà indice indubbio di mala fede contrattuale che contravviene il disposto dei seguenti articoli del codice civile :

- l'art. 1175 per il quale il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza ;
- l'art. 1176 secondo cui nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ;
- l'art. 1337 per il quale le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede ;
- l'art. 1375 il quale afferma che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Notasi che l'articolo 1453 del codice civile consente , nei contratti con prestazioni corrispettive, tra i quali annoverasi l'appalto, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni , all'altro di chiedere , a sua scelta , l'adempimento o la risoluzione del contratto , salvo in ogni caso il risarcimento del danno . Il successivo articolo 1455 afferma che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza , avuto riguardo all'interesse dell'altra. Tali ipotesi sono rilevanti nel caso in cui l'appaltante , proprio perché non in possesso del documento di regolarità contributi , si veda sequestrato il cantiere , oggetto del contratto di appalto, per le ipotesi contemplate dal citato articolo 5 della legge n. 123/2007 : in tale caso l'appaltatore può legittimamente chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.

Aggiungasi che l'art. 1322 del codice civile afferma che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge , vale a dire che le norme di legge integrano il contenuto contrattuale.

Invero nella materia attinente alla sicurezza sul lavoro il committente ed il responsabile dei lavori , allorché si avvalgano delle opere realizzate nei cantieri temporanei e mobili secondo quanto previsto dal d.lvo n. 494/1996, devono :

- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative , applicato ai lavoratori dipendenti (art. 5, comma ottavo lettere b, del d.lvo 14/8/1996 n. 494);
- chiedere un certificato di regolarità contributiva. (art. 5 , comma ottavo lettera 8 bis, del d.lvo 14/8/1996 n. 494). Notasi che tale ultima norma contiene una sanzione assai pesante poiché dispone , in assenza della certificazione della regolarità contributiva , anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori , è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;
- trasmettere all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori , oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b bis) (art. 5, comma ottavo lettera b ter, del d.lvo 14/8/1996 n. 494) .

E' importante precisare che la stessa giurisprudenza ha parzialmente alleggerito la posizione di garanzia del soggetto committente – appaltante, allorché nomini il responsabile dei lavori ed il coordinatore della sicurezza , secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.lvo n. 494/1996 , con le seguenti recenti decisioni :

- “in materia di infortuni sul lavoro il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve assicurare, nel caso dell'effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere , in caso di pericolo grave e imminente , le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia.” (Nel caso trattato l'imputato , coordinatore dei lavori , non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio .) (C.Cass. Pen. , Sez. 4, sent. n. 24010 del 3/4/2003, ud. 26/5/2004, Rv. 228565);

- “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro , il titolare dell’impresa esecutrice ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili anche quando questi vengano utilizzati non solo dai propri dipendenti , ma altresì da lavoratori autonomi che abbiano appaltato i lavori di rifinitura , atteso che la legge gli impone di curare la cooperazione con quest’ultimi e le interazioni con le attività che avvengono all’interno del cantiere.”(La sentenza riconobbe la responsabilità penale del datore di lavoro per le lesioni subite in seguito alla caduta dal ponteggio utilizzato dal lavoratore autonomo al quale non era stata fornita la prevista cintura di sicurezza e che non era stato informato sui rischi conseguenti all’avvenuto parziale smontaggio della struttura da parte dei dipendenti dell’impresa esecutrice.) (C.Cass. Pen., Sez. 4, sent.n. 29204 del 20/6/2007, dep. il 20/7/2007, Rv. 236904);

- “in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza ex art. 6 del d.lvo 14/8/1996 n. 494 atteso che l’effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo” (C.Cass. Pen., Sez. 3, sent. n. 7209 del 25/1/2007, dep. 21/2/2007, Rv. 235882);

- “in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile , il committente può essere sgravato degli obblighi imposti in tema di sicurezza e di salute in presenza di delega espressa rilasciata al responsabile dei lavori (C.Cass. Pen., Sez. 3, sent. n. 29138 del 22/6/2006, dep. 10/8/2006, Rv. 236268).

- Il decreto del 24/10/2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sul documento unico di regolarità contributiva .

Il decreto del 24/10/2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (pubblicato sulla GU n. 279 del 30/11/2007) detta una disciplina uniforme inerente alle modalità di emissione e il contenuto del DURC (documento unico di regolarità contributiva) , nonché per la concessione delle agevolazioni normative e contributive per gli appalti dei lavori , dei servizi e delle forniture pubbliche, dei lavori privati e parimenti per l’ottenimento dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria .

In primo luogo (art. 1) il DURC è rilasciato dall’INAIL e dall’INPS e , a seguito di una convenzione con tali enti , dagli altri istituti previdenziali che gestiscono una forma di assicurazione obbligatoria, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori d’opera stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano per ciascuna parte più rappresentative sul territorio nazionale. Il DURC viene richiesto per via informatica dai soggetti interessati e (articoli 4 e 5) ed attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Enti previdenziali e , per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili . Gli enti previdenziali rilasciano il DURC (art. 6) nel termine di trenta giorni dalla richiesta ed il medesimo è valido (art. 7) per un mese , mentre negli appalti privati ha validità trimestrale . Il documento è rilasciato (art. 8) anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di un ricorso amministrativo o giudiziario . Per quanto riguarda i crediti non iscritti a ruolo la regolarità può essere dichiarata in pendenza di un ricorso amministrativo fino alla decisione che respinge il ricorso e , qualora vi sia un contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza . Al fine di partecipare alle gare d’appalto è consentito il rilascio del DURC allorquando non vi sia uno scostamento grave tra le somme dovute e quelle versate ed è consentito uno scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate o , comunque uno scostamento inferiore a 100 euro ; tali differenze devono essere comunque versate entro i trenta giorni successivi al rilascio del documento.

- L’autocertificazione del richiedente il documento di regolarità contributiva e le conseguenze giuridiche in caso di falsità della relativa dichiarazione .

La novità del decreto del 24/10/2007 è che è causa ostativa al rilascio del DURC la violazione , da parte del datore di lavoro delle , delle seguenti disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro e per i periodi previsti :

- art. 589 , comma secondo , del codice penale (omicidio colposo) – sospensione del DURC per la durata di 24 mesi;
- art. 437 del codice penale (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) – sospensione del DURC per la durata di 24 mesi;
- art. 590, comma terzo , del codice penale (lesioni colpose) – sospensione del DURC per la durata di 18 mesi ;
- art. 22, comma terzo lettera a, del d.lvo 14/8/1996 n. 494 (violazioni delle norme di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili) – sospensione del DURC per la durata di 12 mesi;
- art. 89 , comma primo e secondo , del d.lvo 19/9/1994 n. 626 (violazioni delle norme di sicurezza e della salute dei lavoratori) – sospensione del DURC per la durata di 12 mesi ;
- art. 77, comma primo lettere a) e b) , del DPR 7/1/1956 n. 164 (violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni) – sospensione del DURC per la durata di 12 mesi ;
- art. 58, comma primo, lettere a) e b) del DPR 19/3/1956 n. 303 (violazione delle norme sull'igiene sul lavoro) – sospensione del DURC per la durata di 12 mesi;
- art. 389, primo comma lettere a) e b) , del DPR 27/4/1955 n. 547 (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni) – sospensione del DURC per 12 mesi ;
- articolo 3, commi da terzo a quinto , del d.l. 22/2/2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23/4/2002 n. 73 e modificato dall'art. 36 bis del d.l. 4/7/2006 n. 223 , convertito dalla legge 4/8/2006 n. 248 (violazioni di disposizioni per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare) – sospensione del DURC per la durata di 6 mesi ;
- articoli 7 e 9 del d.lvo n. 66/2003 (violazioni dell'orario del lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali) - sospensione del DURC per la durata di 3 mesi.

Giova notare che la causa ostativa sopra citata non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di :

- a) prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 20 del d.lvo n. 758/1994 e dell'art. 15 del d.lvo n. 124/2004 ;
- b) di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis c.p..

A tal riguardo occorre notare che l'ipotesi descritta sub a) si realizza allorché il violatore , nel termine prescritto dall'Autorità di vigilanza , abbia ottemperato alle prescrizioni di sicurezza impostegli ed abbia pagato il quarto del massimo della sanzione pecuniaria stabilita . Invece nel caso descritto al punto b) ed all'ipotesi dell'oblazione delle contravvenzioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda , al fine di richiedere il parere favorevole del Pubblico Ministero ed ottenere dal giudice la dichiarazione dell'estinzione del reato con il pagamento della metà del massimo dell'ammenda , l'indagato non dovrà essere recidivo e dovrà avere dimostrato di avere eliminato le conseguenze lesive o pericolose del reato.

Per ottenere il DURC l'interessato (art. 9 , comma terzo) deve autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alle violazioni sopra descritte , ovvero il decorso del periodo di sospensione del DURC espressamente stabilito per ogni violazione .

Qualora il soggetto rediga una falsa dichiarazione , per ottenere il rilascio del DURC sottacendo od escludendo le sue precedenti condanne penali, ricorre l' ipotesi di reato di falsa dichiarazione , prevista dall'art. 483 c.p. e sanzionata con la reclusione fino a due anni di reclusione , qualora attesti falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Invero la giurisprudenza , a tal riguardo , ha stabilito i seguenti principi:

- “ integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso , da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico , a nulla rilevando che tale attestazione sia contenuta in un'autocertificazione con sottoscrizione non autenticata , ma ritualmente prodotta a

corredo dell'istanza principale , unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione , in conformità del modello legale vigente (C.Cass. Pen. ,Sentenza n. 35488 del 28/6/2007, ud. 24/9/2007.) ;”

- “il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico ricorre quando si attestano falsamente al pubblico ufficiale , in un atto pubblico , fatti che l’attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l’atto , in cui tali attestazioni sono inserite , e destinato a provare la verità (C.Cass. Pen, Sez. 2, sentenza n. 4924 del 15/10/1973, ud. 12/7/1974) ; “

- “ è punibile ai sensi dell’art. 483 c.p. , in forza del richiamo contenuto nell’articolo 21 della legge 7/8/1990 n. 241, la produzione a sostegno di una richiesta di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di un’autocertificazione falsamente attestante che il richiedente non è mai stato dichiarato fallito, nulla rilevando la mancata autenticazione della relativa sottoscrizione , non essendo questa più richiesta dalla legge , in base alle disposizioni dettate dall’art. 3, comma undicesimo, della legge 15/3/1997 n. 127 e successive modificazioni , quali riprese , da ultimo dall’art. 38 emanato con il d.lvo 28/12/2000 n. 445 (C.Cass. Pen. , Sez. 5, Sentenza n. 42291 del 29/11/2006, dep. 22/12/2006) “.

Nel caso in cui il dichiarante renda la predetta falsa dichiarazione ad un altro soggetto privato compie il reato previsto e punito dagli articoli 476 e 482 del codice penale sanzionato con la reclusione da otto mesi a quattro anni .

Aggiungasi che il rilascio del DURC , contenendo la implicita attestazione oltre che della regolarità contributiva anche dell’incensuratezza del dichiarante, non è un atto neutro sotto il profilo della tutela della sua riservatezza e costituisce , invece, un dato sensibile di natura giudiziaria il cui trattamento è sottoposto alle cautele previste dall’art. 23 del d.lvo 30/6/2003 n. 196. Vale a dire che il DURC è un dato personale del titolare il quale può essere trattato solo con il suo consenso . In particolare il trattamento di tale dato senza il consenso dell’avente diritto , con il proposito di trarre un profitto o di recare ad altro un danno è sanzionato , se dal fatto deriva documento per il titolare , penalmente dall’art. 167, primo comma , del d.lvo n. 196/2003 con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Infine , nell’ambito delle attività ispettive d’istituto , gli operatori dei Dipartimenti di prevenzione degli infortuni sul lavoro delle Azienda sanitarie locali e gli Ispettori del Lavoro verificano l’effettiva rispondenza di quanto certificato con il DURC alle condizioni soggettive rivestite dal dichiarante e nel caso di false dichiarazioni denunciano il falso dichiarante alla competente Procura della Repubblica secondo quanto previsto dal DPR 28/12/2000 n. 445. Pertanto l’abolizione del sistema tradizionale basato sul divieto, sulla prescrizione , sul controllo e sulla sanzione (riassumibile nelle parole “comando e controllo”), e l’accentramento delle operazioni di autodiagnosi in capo dello stesso soggetto economico interessato (situazione prevista anche dalla legislazione di sicurezza degli alimenti) nascondono per il medesimo insidie pericolosissime in caso di falsa dichiarazione, poiché se in passato le violazioni sulla sicurezza del lavoro erano sanzionate con blande ammende , oggi le stesse risultano in definitiva assai più afflittive per il violatore anche a causa dei reati di falso e di violazione delle norme sulla riservatezza espressamente previsti, sopra esaminati , e della conseguente notevole entità della sanzioni penali stabilite dal legislatore .

Dott. Giulio Benedetti – magistrato .